

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
3-2-2020

PREVENZIONE INCENDI NEGLI IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI

ING. PAOLO MUNNO
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI MILANO




Ambito di riferimento

- DPR 151/2011 Prevenzione Incendi
- Legge 122/2010 SCIA
- DPR 160/2010 Regolamento SUAP
- D.Lvo 139/2006

La novità

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie per le quali è prevista **una disciplina differenziata in relazione al rischio.**



Alcuni esempi del nuovo elenco attività soggette che potrebbero essere rientranti nel settore rifiuti

Attività	A SOLO SCIA	B PROGETTO + SCIA	C PROGETTO + CPI
Attività 3 Depositi BOMBOLE GPL	da 75 a 300 kg.	DA 300 A 1000 KG	>1000KG
ATTIVITA 4 SERBATOI GPL	<u>0,3 a 5 mc.</u>	<u>da 5 a 13 mc.</u>	<u>> 13 mc.</u>
ATTIVITA' 10 Depositli liquidi infiammabili < 125°C		DA 1 A 50 MC	>50 MC
ATTIVITA' 11 Depositli liquidi infiammabili >125°C		5-100 MC	>100MC
Attività 12. Depositli liquidi infiammabili >65°C	da 1 a 9 mc	capacità da 1 a 50 mc, con capacità	<u>superiore a 50 mc.</u>
Attività 70 "depositi" per SUPERFICIE		<u>depositi, di superficie lorda da 1000 mq a 3000 mq.</u> e quantita' superiori 5000 kg	<u>depositi, di superficie lorda > 3000 mq.</u> e quantita' superiori 5000 kg
Attività 34 "depositi tipo CARTA" per quantita'		<u>con quantitativi i da 5.000 a 50.000 kg</u>	<u>> 50.000 kg</u>

Attività 36 “depositi tipo LEGNA”per quantita’		<u>con quantitativi in massa da 50.000 kg a 500.000 kg.</u>	>500.000 kg.
Attività 36 “depositi tipo TESSILI ”per quantita’		<u>con quantitativi i da 5.000 a 50.000 kg</u>	> 50.000 kg
<u>Attività 43</u> : “depositi tipo GOMMA ”per q.		on quantitativi i da 5.000 a 50.000 kg	> 50.000 kg
<u>Attività 43</u> : “depositi tipo GOMMA LAVORAZ.E RIGEN.”			>5000 KG
<u>Attività 44</u> : “depositi tipo PLASTICA ”per q.		con quantitativi i da 5.000 a 50.000 kg	> 50.000 kg
ATTIVITA 49 GRUPPOIENERGIA ELETTRICA	25-350 KW	350-700 KW	>700 KW
Attività 55. demolizioni di veicoli		di superficie da 3000 a 5000 mq	di superficie superiore a 5000 mq
74 IMPIANTI TERMICI	DA 116 A 350 KW	350-700 KW	>700 KW



Valutazione dei progetti (solo x attività b e c)

Quando:

- x nuovi impianti o costruzioni
- x modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino la variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

Come:

- con modello apposito
- allegando documentazione tecnico progettuale a firma di tecnico abilitato redatta secondo futuro DM (in attesa, secondo DM 4.5.1998)
- attestato del versamento, ai sensi dell'articolo 23 del dlgs 8 marzo 2006, n. 139;

Nel caso in cui si faccia ricorso all'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio per valutare il livello di rischio e progettare le conseguenti misure compensative, la documentazione tecnica, deve essere integrata con quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007



SCIA

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) , è redatta secondo il modello riportato Allegato e ad essa sono allegati:

a) asseverazione a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando;

b) dichiarazioni, certificazioni e attestazioni atte a comprovare che i prodotti, gli elementi costruttivi, i materiali, le attrezzature, le macchine, i dispositivi, gli impianti ed i componenti di impianto, sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.

c) dichiarazione del richiedente resa, secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e di rispettare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

Segnalazione Certificata

Il titolare dell'attività:

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°. 445, degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e dell'art. 19, comma 6, L. 18/08/1990 n°. 241 e s.m.i., che qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n°. 445.

SEGNALA l'inizio dell'attività.



Chi deve dichiarare che cosa?

- Il titolare dell'attività **SEGNALA**, con una dichiarazione di atto notorio, l'inizio dell'attività;
- Il Tecnico abilitato **ASSEVERA** la conformità dell'opera dal punto di vista antincendio;
- Il Tecnico abilitato ed iscritto negli albi speciali del Ministero dell'interno **CERTIFICA** (redazione dei modelli CERT.IMP ; CERT.REI; DICH.PROD)

Asseverazione

Il tecnico abilitato:

consapevole di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale e della responsabilità penale che con la segnalazione assume per dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, ai sensi dei già richiamati articoli del Codice Penale e dell'art. 19 - comma 6 - della L. 7/8/1990 n. 241, come modificato dalla L. 30/7/2010 n. 122

Assevera

la conformità dell'opera alle pertinenti regole tecniche di prevenzione incendi nonché al progetto approvato dal Comando Provinciale VVF.

**ALLEGANDO LA DOCUMENTAZIONE TECNICA AI SENSI DEL
Decreto del Ministro dell'Interno 7.8.2012**



Controlli di prevenzione incendi

(x att. a e b a campione)

cosa sono:

visite tecniche svolte dai VVF entro 60 gg. x accertare:

1. Rispetto normativa di prevenzione incendi
2. Sussistenza requisiti di sicurezza antincendio.

se requisiti carenti e/o non rispettata normativa:

- 1) entro 45 gg.: adeguamento a normativa e/o requisiti sicurezza antincendio
- 2) altrimenti: divieto prosecuzione attività sino a ripristino misure sicurezza antincendio

certificazioni:

il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno.



Rinnovo periodico di conformità antincendio

tutte le attività a b e c - ogni 5 anni

Documentazione da allegare

a)atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà **del responsabile dell'attività** attestante che le **condizioni relative alla sicurezza antincendio, non hanno subito variazioni** rispetto a quanto segnalato con la SCIA, ovvero, per le attività già in possesso del CPI, che la situazione riscontrata dal Comando alla data di rilascio del certificato non è mutata e che ha assolto agli obblighi connessi con l'esercizio della stessa,

b)dichiarazione a firma di tecnico abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, attestante che i prodotti, gli elementi costruttivi, i materiali, le attrezzature, le macchine, i dispositivi, gli impianti ed i componenti di impianto, rilevanti ai fini della sicurezza antincendio sono regolarmente mantenuti.

c)attestato del versamento



I tempi concessi

VALUTAZIONE PROGETTI:

- 30 gg. per richiedere documentazione integrativa
- 60 gg. per parere (dalla documentaz. completa)

EFFETTUAZIONE CONTROLLI

- 60gg. dal ricevimento SCIA
- 45 gg. (i titolari) per adeguamenti a seguito prescrizioni

RINNOVO PERIODICO CONFORMITA' ANTINCENDIO

- 5 anni
- 10 anni per att. 6,7,8,64,71,72,77

Oleodotti,
gasdotti, produz. En.el c.e.d.



Nulla osta di fattibilità (solo per le attività b e c)

alla richiesta di nulla osta di fattibilità sono allegati:

- a) documentazione tecnico progettuale a firma di tecnico abilitato, per gli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell'istanza ;
- b) attestato del versamento

Verifiche in corso d'opera

(possibile per tutte le attività a, b e c)

alla richiesta di verifiche in corso d'opera sono allegati:

a) documentazione tecnica illustrativa e certificativa utile all'espletamento della **verifica richiesta**.

b) attestato del versamento

Sanzioni

- Il certificato di prevenzione incendi , così come inteso nel nuovo regolamento, analogamente al verbale della visita tecnica, non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato e non ha validità temporale.
- Il CPI assume la valenza di “ attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio“.
- **Le sanzioni penali previste per l’omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all’articolo 20 del d.lgs. 139/06, trovano ora applicazione a tutte le attività individuate nell’allegato I in caso di la mancata presentazione di SCIA.**

Sanzioni art.29 del d.lgs. 139/06

1. **il titolare** di una delle attività soggette al rilascio del CPI individuate dal DPR 151/2011, che **omette di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo** è punito con **l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro**

2. **Chi, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del CPI, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.** La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

- 3, **Il Prefetto può disporre la sospensione dell'attività se i soggetti responsabili omettano di richiedere:**
 - **il rilascio ovvero il rinnovo del CPI;**
 - **i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori.**

La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.

Norme abrogate

- DPR 689/1959
 - DPR 37/1998
- DPR 214/2006 (semplificazione GPL)
 - DM 16/2/1982
 - Art. 16 (parte) D.Lgs. 139/2006
 - Art. 6 comma 8 DPR 380/2001

In caso di inadempienze normative...

- Il Comando VVF può richiedere di conformare l'attività alla normativa di prevenzione incendi, entro un termine congruo, valutando che tale adeguamento sia possibile in base alla complessità degli adempimenti richiesti e sempre che la prosecuzione dell'attività, nel periodo transitorio, possa avvenire garantendo un grado di sicurezza equivalente anche attraverso l'imposizione di specifiche misure tecnico-gestionali.
- possibilità, in caso di modifiche che non comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, di presentare direttamente una nuova SCIA.
- restano invariate le procedure previste dal d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, *"Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro"*, con particolare riferimento al capo II, *"Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro"*, nonché quelle relative alle comunicazioni previste dal comma 3, dell'articolo 19 del d.lgs. 139/2006.

Circolare del ministero dell'Ambiente 15 marzo 2018, prot. 0004064

Oggetto: Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”



4. La prevenzione del rischio negli impianti di gestione dei rifiuti

- l'ottimizzazione delle misure organizzative e tecniche nell'ambito di ciascun impianto in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti;
- l'adeguata formazione del personale che opera negli impianti;
- l'utilizzo di sistemi di monitoraggio e controllo;
- l'adeguata manutenzione delle aree, dei mezzi d'opera e degli impianti tecnologici, nonché degli eventuali impianti di protezione antincendi.

Per evitare eventuali fenomeni di autocombustione, ovvero ridurre i rischi e i danni conseguenti a possibili incendi o crolli, è opportuno garantire un'adeguata ventilazione degli ambienti, limitare le altezze dei cumuli, e assicurare che i quantitativi di rifiuti in ingresso all'impianto siano limitati a quelli autorizzati, ed effettivamente gestibili

il personale nell'impianto deve essere adeguatamente formato, anche in relazione al contrasto del **rischio incendio**, di modo da svolgere le specifiche attività nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sotto la supervisione di un direttore operativo cui spetta un ruolo di controllo generale.

Negli impianti deve essere sempre presente e funzionante **l'impianto antincendio**, ed essere effettuati regolari controlli a cura dello stesso gestore, anche attraverso sistemi di monitoraggio in continuo.

Risulta, infatti che, se i rifiuti vengono mantenuti entro livelli di temperatura e umidità appropriati per il relativo processo, i rischi di combustione spontanea possono essere limitati al minimo, in particolare laddove il trattamento avvenga all'aperto.

Tutte queste attività che caratterizzano nel loro insieme l'azione di prevenzione, possono essere inserite sotto forma **di prescrizioni gestionali** da richiamare **negli atti autorizzativi** o nelle autocertificazioni per l'inizio di attività,

5.3 Impianti tecnologici e sistemi di protezione e sicurezza ambientale.

- impianto o dispositivi antincendio conformi alle norme vigenti in materia;
- impianto di videosorveglianza, possibilmente con presidio h24;
- **sistemi di rilevazione e allarme;**
- impianto di aspirazione e trattamento dell'aria afferente ai locali in cui si effettuano specifiche operazioni di trattamento sui rifiuti;
- impianto per l'approvvigionamento e la distribuzione interna di acqua per servizi igienici, lavaggio piazzali, mezzi e contenitori, **prevenzione e lotta antincendio;**
- **impianto elettrico antideflagrante** (laddove necessario) per l'alimentazione delle varie attrezzature presenti (quali ad esempio sistemi informatici, sistema di illuminazione, sistemi di videosorveglianza e di monitoraggio e controllo, sistemi di pesatura, contenitori auto compattanti,), realizzato in conformità alle norme vigenti;
- impianto di illuminazione, **anche di sicurezza**, interna ed esterna, realizzato in conformità alle norme vigenti;

6.2 ***Gestione delle emergenze***

Qualora si verifichi un incidente, ovvero un incendio, devono essere avviate con la massima tempestività tutte le attività previste nel piano di emergenza appositamente redatto.

COPIA DI LAVORO

Incendi avvenuti in ambito di Città Metropolitana di Milano a partire dal 2016

n. Ditta/indirizzo/tipo	Data	Gravità incendio	Totale
1 Rottami Metalli Italia srl di Lainate Via Fangio 11 In AIA/IPPC	27-ago-16	Importante 1 [^]	2016 n.3
2 Caris VRD srl di Lainate Via Fangio 11 In ORD (art. 208 del D.Lgs. 152/06)	30-set-16	Importante	
3 Polirecuperi srl di Cornaredo Via Galilei, 63 In ORD (art. 208 del D.Lgs. 152/06)	26-nov-16	Lieve (incidente)	
4 E2 S.r.l. di Peschiera Borromeo, Via 2 Giugno 60. In AIA (Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06)	29-mag-17	Lieve (incidente) 1 [^]	2017 n.5
5 Galli srl di Senago Via Costa 7 In AIA/IPPC	07-lug-17	Lieve (incidente)	
6 Carluccio srl di Milano, Via Senigallia. In ORD (art. 208 del D.Lgs. 152/06)	24-lug-17	Importante	
7 Rottami Metalli Italia srl di Lainate Via Fangio 11 In AIA/IPPC	26-lug-17	Importante 2 [^]	
8 Carluccio srl di Cinisello Balsamo Via Palazzi 10 In ORD (art. 208 del D.Lgs. 152/06)	02-ott-17	Importante	
9 Alfa Maceri s.p.a. di Cologno Monzese Viale Liguria In ORD (art. 208 del d.lgs. 152/2006)	11-mar-18	Importante	2018 n.8
10 Nichetti Gianmarco di Bussero Via Napoli n. 26 in AIA / IPPC (art. 29bis del d.lgs. 152/2006) 2	9-lug-18	Importante	
11 AMSA di Muggiano In ORD (art. 208 del d.lgs. 152/2006)	07-ago-18	Lieve (incidente) 2 [^]	
12 F.lli Palmieri Srl di Cologno Monzese, Viale Brianza 95. In SEMPL (art. 216 del D.Lgs. 152/06)	24-ago-18	Lieve (incidente)	
13 Suez RR IWS Italia S.r.l. di Milano, Via C. Belgioioso 70/30. In AIA (Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06)	19-gen-18	Lieve (incidente)	
14 IPB Milano Via Chiasserini 21. In AIA (Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06)	14-ott-18	Importante	
15 Ri.Eco Novate Milanese Via F.lli Beltrami 50. In AIA (Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06)	15-ott-18	Importante	
16 E2 S.r.l. di Peschiera Borromeo, Via 2 Giugno 60. In AIA (Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06) 2 [^]	30-ott-18	Lieve (incidente) 2 [^]	

Dati comunicati da Città Metropolitana con nota prot. n. 254919 del 5 novembre 2018



L'ATTIVITA DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MILANO NEL 2019



ING. PAOLO MUNNO COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MILANO



A seguito di convocazione della Prefettura di Milano il Comando veniva coinvolto nel **Tavolo Tecnico interistituzione**, dedicato ai siti di stoccaggio e gestione rifiuti al fine di partecipare alle attività di controllo necessarie conseguenzialmente agli incendi verificatesi nell'area milanese negli ultimi anni

Sono state svolte diverse riunioni organizzative coinvolgenti gli enti di controllo deputati
(VVF,
Città Metropolitana,
ARPA,
ATS,
NOE CC,
Polizie Locali)



Si è preparato un programma di informazione e formazione con intervento di personale VVF preventivo alle attività ispettive (3 dicembre 2018)

con giornate dedicate agli enti coinvolti ed in particolare alle Polizie locali(6 dicembre 2018) in cui si è erogato un apposito modulo formativo poi consegnato a tutti i partecipanti

Nelle riunioni tecniche presso Citta Metropolitana e Prefettura si è inoltre lavorato alla individuazione delle attività presenti in provincia di Milano (circa 800) ed alla individuazione di quelle con pratica VVF in definizione e/o conclusa come procedimento del DPR 151



Si sono inoltre prodotti i seguenti atti tecnici e di indirizzo

- Ceck list di controllo generale
- Vademecum per gli enti coinvolti
- Comunicazione tipo per il seguito delle ispezioni

Le ulteriori attività specifiche del Comando VVF sono state le seguenti

- Riunioni organizzative e di indirizzo presso il Comando con tutti i FFTT
- Disposizioni di servizio di indirizzo tecnico applicativo(DDS n. 254 del 18 febbraio 2019)
- Ceck list specifica VVF** con applicazione delle norme tecniche di prevenzione incendi e delle nuove linee guida Circ.Min Amb. 4064 del 15.3.2018



Attività ispettive assegnate ai VVF dal coordinamento del tavolo tecnico n. **190**

Le prime ispezioni sono iniziate , in conseguenza alla attività organizzativa nel mese di Aprile 2019

AD OGGI SONO STATE SVOLTE 192 ISPEZIONI

Tali attività sono state ricomprese nella attività ispettiva di cui all'art. 19 del D.Lvo 139/2006 ed in ottempreanta alla nota prot n. 7565 del 12.3.2019 della Direzione Regionale Lombardia di seguito a quanto disposto dal superiore Ministero con note, del Capo del Corpo n.prot 3039 del 28.2.2019 e n.prot. 3040 del 28.2.2019.



A seguito di ogni ispezione, se positiva, vengono effettuate le comunicazioni a Prefettura, Sindaco ed enti interessati, inoltre viene trasmessa la Ceck list specifica VVF a Citta Metropolitana

Nel caso di ispezione con esito negativo per i relativi provvedimenti giudiziari viene attivato l'art. 20 del D.lo 139/2006 (mancanza di autorizzazione antincendio -SCIA) oppure il D.Lvo 758/1994 ai fini dell'applicazione dei reati del D.L.vo 81/08.



Incendi in siti rifiuti 2016-2019 Provincia di Milano

